

# Violenza di genere e percorsi di intervento: i chiarimenti della Cassazione

Per rendere efficace la finalità preventiva e rieducativa dei programmi è necessario che il giudice adotti una logica di massima individualizzazione

Spetta esclusivamente al giudice accertare il libero e consapevole consenso dell'imputato, individuare, in un'ottica individualizzata, l'ente o associazione specializzato in ordine al reato accertato e alle caratteristiche del caso concreto, fissare l'inizio e la durata del percorso di intervento; potendo l'UEPE solo riferire in ordine allo svolgimento e all'esito di esso (**Cassazione penale, sentenza n. 40888/2024 - testo in calce**).

## Il fatto

Con la sentenza in esame la Corte di cassazione offre importanti chiarimenti sulla disciplina dei percorsi di intervento cui è condizionata la [sospensione della pena](#) per le categorie di reato di cui all'[art. 165 comma 5 c.p.](#)

La pronuncia muove dal [ricorso](#) del Procuratore generale avverso la [sentenza](#), emessa nel [giudizio abbreviato](#), che aveva condannato l'imputato alla pena di due anni di reclusione per il delitto di [maltrattamenti](#) ai danni della moglie e dei figli minorenni, commessi dal 2018, applicando la sola sospensione condizionale della pena.

Il Procuratore, con unico motivo, censurava la violazione dell'art. 165, quinto comma, c.p. in quanto la sospensione condizionale non era stata subordinata alla partecipazione ai percorsi di recupero indicati dalla norma de qua, applicabile al caso di specie in quanto le condotte maltrattanti si erano protratte quantomeno sino all'aprile 2021 (data successiva all'entrata in vigore della disciplina invocata).

**Diritto penale e processo**, Direttore scientifico: Spangher Giorgio, Ed. IPSOA, Periodico. Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina - La Rivista segue l'evoluzione del diritto penale sostanziale e processuale.

[Scarica gratuitamente un numero omaggio](#)

## La sentenza

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso fornendo importanti precisazioni sulla disciplina applicabile al caso in esame (art. 165 comma 5 c.p.) la quale, come noto, per il delitto di cui all'[art. 572 c.p.](#) e per quegli altri con esso richiamati (delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, [609 bis](#), [609 ter](#), [609 quater](#), [609 quinquies](#), [609 octies](#) e [612 bis](#), nonché agli [articoli 582](#) e [583 quinquies](#) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli [articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1](#), e [577, primo comma, numero 1, e secondo comma](#)) stabilisce che la sospensione condizionale della pena venga obbligatoriamente subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

Per affrontare in modo completo le questioni poste dal ricorso la Corte ha preliminarmente ricordato come la disposizione in esame si collochi in un articolato contesto ordinamentale, sovranazionale e nazionale e, in particolare, ha richiamato:

- la Raccomandazione Rec(2002)5, del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne contro la violenza, adottata il 30 aprile 2002, che invitava gli Stati a intraprendere azioni per garantire la protezione delle vittime menzionando specificamente i “Programmi d’intervento per gli autori delle violenze”;
- la Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011), ratificata con la [legge 27 giugno 2013, n. 77](#), che all’art. 16 (“Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento”) onera le Parti contraenti all’adozione di misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti (art. 16);
- la Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Direttiva del 14 maggio 2024 n. 2024/1385/UE](#)** “Sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica”, entrata in vigore il 13 giugno 2024, che si occupa espressamente dei programmi di intervento per gli uomini autori di violenza, delineandone finalità e contenuti, all’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

- **Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 37](#)**. (“I programmi di intervento”);
- la [Legge n. 168 del 2023](#) che ha stabilito specifiche e più stringenti modalità applicative della sospensione condizionale della pena con modifiche del quinto comma dell’art. 165 c.p., e ha introdotto l’art. 18-bis, comma 2, disp. coord. c.p. (sugli obblighi di comunicazione della sentenza che applica l’art. 165, quinto comma, c.p.) e l’art. 18 “Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato”, il quale prevede l’adozione, con decreto del Ministro della giustizia e dell’Autorità politica delegata per le pari opportunità, di specifiche “linee guida per lo svolgimento dell’attività dei medesimi enti e associazioni.”;
- l’art. 1, comma 6, dell’Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022, pubblicata sulla G.U. n. 276 del 25 novembre 2022 “Sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere del 14 settembre 2022” che stabilisce gli obiettivi e i contenuti dei programmi di intervento dedicati agli autori di violenza.

Così ricostruito il quadro normativo, la Corte ha sottolineato come, diversamente dagli altri casi previsti dall’art. 165 c.p., in cui il beneficio è subordinato all’adempimento di obblighi che hanno una funzione meramente ripristinatoria, i percorsi di prevenzione, assistenza psicologica e recupero, cui fa riferimento l’art. 165, quinto comma, c.p., assumano una funzione molto più ampia, di natura sia rieducativa sia preventiva.

Orbene, tale funzione intanto può essere efficacemente perseguita in quanto si proceda alla individualizzazione dei suddetti percorsi - tenendo conto dello specifico delitto commesso e modalità in cui si è concretamente consumato; della personalità del condannato e del movente che lo ha determinato; della personalità della vittima in chiave intersezionale; della relazione con l’autore, ecc. – e si accerti preventivamente la libera, consapevole ed effettiva volontà di intraprenderli da parte dell’imputato: quest’ultima infatti costituisce il nucleo dell’istituto in oggetto in quanto i percorsi richiedono all’imputato di riconoscere e rivisitare i propri comportamenti per acquisirne consapevolezza e responsabilizzarsi in modo da evitare il rischio di recidiva.

Peraltro, la concessione della sospensione condizionale nei termini indicati comporta che l’imputato sostenga il costo economico della partecipazione ai percorsi di intervento, secondo quanto prescritto dall’ Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 6, comma 2, l. n. 69/2019](#)**, in quanto tale onere costituisce un’ulteriore riprova dell’impegno concretamente assunto.

In ragione della gravosità del percorso e della necessità che l’imputato ne sia consapevole e vi aderisca liberamente la Sezione assegnataria del ricorso ha evidenziato come il provvedimento del giudice, con cui viene subordinata la sospensione condizionale della pena nei delitti elencati dall’art. 165, quinto comma, c.p., abbia una natura complessa: dovendo contenere l’avvenuto accertamento circa la presenza del consenso,

libero ed informato, dell'imputato a seguire i percorsi, e dovendo altresì indicare l'ente/associazione che, in un'ottica individualizzata, è specializzato in ordine allo specifico reato accertato e alle caratteristiche del caso concreto e che non può essere individuato dall'UEPE in quanto questo ha il compito solo di accertare l'effettiva esecuzione del percorso e di riferirne all'A.G. (cfr. art. 18-bis disp att. coord. cod. pen.)

Il provvedimento del giudice, inoltre, deve stabilire le modalità e i tempi di svolgimento del percorso; la necessità che, ai fini dell'estinzione della pena, il percorso si concluda con esito favorevole, non bastando la sola partecipazione; il termine di inizio del percorso da far decorrere dalla data di irrevocabilità della pronuncia ([Sez. Un., n. 37503 del 05/10/2022](#), Liguori) risultando illegittimo un dies a quo fissato antecedentemente al passaggio in giudicato della sentenza; la durata del percorso, in quanto l'imputato ha il diritto alla certezza del termine entro cui si compie l'accertamento finale della sua posizione.

Sulla scorta di tali argomentazioni, i giudici di legittimità, pur condividendo le doglianze del pubblico ministero non hanno disposto un annullamento con rinvio della sentenza esaminata ma hanno demandato al giudice di merito, il compito di sopperire alle menzionate carenze dell'accertamento limitatamente al punto relativo all'omessa applicazione della condizione prevista dall'art. 165, quinto comma, c.p.

>> *Leggi anche:*

- [Violenza domestica e di genere: le nuove norme a tutela delle vittime](#)

**Diritto penale**, a cura di Cadoppi Alberto, Canestrari Stefano, Manna Adelmo, Papa Michele, Ed. Utet Giuridica. Trattato in 3 tomi e oltre 8.000 pagine. Analizza il sistema penale e tutti i tipi di reati e di contravvenzioni previsti dal codice penale.

[Scarica gratuitamente l'estratto](#)

Cassazione penale, sentenza n. 40888/2024

## Il servizio è riservato agli utenti registrati

[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

## Il servizio è riservato agli utenti registrati

[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

(C) Altalex / Wolters Kluwer